

Codice DB1422

D.D. 31 luglio 2014, n. 2234

Decreto 30 giugno 2004 - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio - Applicazione dell' Art. 40 del D.Lgs. 152/1999. Art.114, D. Lgs. 152/2006. Approvazione del progetto di gestione del bacino della diga di Codelago nel comune di Baceno (VB), di proprietà della Enel Produzione S.p.A., ai sensi dell'art.14 del D.P.G.R. 9 novembre 2004, n.12/R così come modificato dal D.P.G.R. 29 gennaio 2008, n.1/R.

Premesso che il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 30 giugno 2004 ha fornito i criteri per la redazione del progetto di gestione degli invasi, ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n.152, e successive modifiche e integrazioni, nel rispetto degli obiettivi di qualità fissati dal medesimo decreto legislativo.

Visto l'obbligo dei gestori di aggiornare il progetto di gestione per i propri invasi per permettere anche un adeguamento anche dei fogli di condizione per l'esercizio e la manutenzione.

Premesso che l'art.114, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 rende salvi i criteri già predisposti con il D.M. del 30 giugno 2004.

Premesso che la Società Enel Produzione S.p.A. ha presentato con nota (Ns. prot. N. 15370/DB14.22 del 20/03/2014), il progetto di gestione dell'invaso per l'esame della Regione di cui all'art. 14 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 09.11.2004, n.12/R e s.m.i..

Premesso che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Ufficio tecnico per le Dighe di Torino ha trasmesso il proprio parere preventivo positivo con richiesta di integrazioni (nota prot.n.11917/UTDTo del 16/06/2014 - Ns. prot. N. 31573/DB14.22 del 16/06/2014).

Visto il verbale della riunione di Conferenza dei Servizi del giorno 16/06/2014, allegato quale parte integrante della presente determinazione.

Preso atto che la Conferenza dei Servizi all'unanimità ha concordato per un parere favorevole sul progetto di gestione indicando delle prescrizioni per l'adeguamento dello stesso.

IL DIRIGENTE

Vista la l.r. 28.07.08, n. 23.

Visto il D.P.G.R. 09.11.2004, n.12/R e s.m.i..

Visto il decreto legislativo 11 maggio 1999, n.152.

Visto il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 30 giugno 2004.

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.

Vista la l. 241/1990 e s.m.i..

Visti i verbali della Conferenza dei Servizi riunitasi il giorno 16/06/2014.

Visti i pareri e contributi tecnici acquisiti agli atti:

- Valutazione tecnica Arpa Piemonte Ns prot. n. 24140/DB14.22 del 06/05/2014;
- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Ns. prot. N. 31573/DB14.22 del 16/06/2014;
- Direzione Ambiente – Settore Aree Naturali Protette prot. 7085/DB10.16 del 29/05/2014;
- Direzione Ambiente prot. 8607/DB10.00 del 01/07/2014;
- Direzione Agricoltura prot. 9019/DB11.21 del 20/05/2014;

determina

Si approva il progetto di gestione relativo al bacino della diga di Codelago, che la Società Enel Produzione S.p.A. ha presentato con nota Ns. prot. N. 15370/DB14.22 del 20/03/2014, con le prescrizioni che vengono riportate nel seguito.

Il progetto di gestione deve essere adeguato tenendo conto del parere della Conferenza dei Servizi nonché delle prescrizioni contenute anche nei pareri rilasciati, in particolare:

1. Il progetto di gestione, adeguato e aggiornato secondo le prescrizioni, dovrà essere presentato in copia cartacea e copia informatizzata al Settore regionale competente in materia di sbarramenti della Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia montana e foreste che si occuperà di verificare se siano state pienamente recepite le richieste ed indicazioni della Regione;
2. Nella regola di gestione ed in particolare per l'effettuazione delle operazioni di svaso, sfangamento o spurgo si dovrà generalmente tenere conto del necessario preavviso di quattro mesi di cui al c.10 dell'art. 21 quater del Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 09.11.2004, n.12/R e s.m.i.;
3. Il progetto adeguato dovrà contenere una integrazione relativa a una serie di sezioni tracciate sul serbatoio in generale ed alcune sezioni significative tracciate lungo gli assi delle condotte degli scarichi profondi riportando con differente colorazione, l'andamento dei sedimenti relativo alle due batimetrie (2003 e 2013);
4. Per le attività di svuotamento o di fluitazione che necessino di avviso preventivo si richiede che il gestore dell'invaso dia tempestiva comunicazione dell'inizio delle operazioni anche alle eventuali utenze irrigue operanti nelle aree poste a valle dell'invaso e quindi il Consorzio Ossolano Irrigazione c/o Coldiretti-Via Matilde Ceretti, 22 - 28845 Domodossola;
5. Gli interventi in alveo siano progettati e realizzati adottando idonee misure di mitigazione per ridurre gli impatti sugli ambienti e sulla fauna acquatica;
6. Risulta necessario sottoporre eventuali interventi specifici alla Valutazione di Incidenza, da prevedersi almeno nelle premesse del progetto di gestione in esame, al pari delle altre procedure (come ad esempio la V.I.A.). In caso di interrimenti significativi che comportino la realizzazione di interventi specifici, quali in particolare lo svuotamento "completo" dell'invaso (al netto del cosiddetto "volume morto" non regolabile del lago originario) nonché l'asportazione di materiale mediante escavazione, dovrà essere pertanto presentato agli Uffici competenti con congruo anticipo il progetto di dettaglio di detti interventi, corredato da tutti gli elementi e le informazioni tecniche utili all'espletamento della Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 43 della L.R. 19/2009. Tale documentazione potrà essere inserita nel Programma di Sintesi di cui all'articolo 21 quater del Regolamento Regionale n. 1/R del 29/1/2008), tenendo però in debito conto le tempistiche previste dalla procedura VIncA citata;
7. In un contesto di pluridecennale gestione ordinaria e considerato che, nel breve e medio periodo, non sono in programma operazioni specifiche di svaso, sfangamento o fluitazione, l'assenza di informazioni di dettaglio circa il trasporto solido a monte e a valle dell'invaso nel T. Devero può essere considerata ininfluyente nell'arco temporale di validità della presente procedura, fatta salva la necessità di tali dati qualora venisse a modificarsi il quadro di riferimento ambientale, strutturale o gestionale dell'invaso;
8. per eventuali operazioni di svaso anche parziale, ad oggi non programmate, che dovessero essere effettuate per finalità diverse dalla rimozione di sedimenti (ispezione, manutenzione ordinaria o straordinaria) in periodi di minima o magra invernale dovranno comunque essere previste portate di rilascio compatibili con i valori massimi del relativo regime idrologico stagionale, non già con il valore assoluto delle "portate massime nelle fasce di pertinenza fluviale";
9. In relazione ai rilievi chimici e biologici (macrobenthos, fitoplancton, ittiofauna) effettuati sia nell'invaso sia nel corpo idrico recettore, si rammenta che un unico anno di misure non può

determinare una Classificazione di stato qualitativo (peraltro esulante dalle finalità del Progetto di Gestione) così come in più parti indicato, bensì rappresenta un riferimento puntuale per il confronto nel tempo fra differenti situazioni gestionali e per il controllo degli impatti;

10. Per le operazioni di asportazione del materiale litoide non smaltibile attraverso le operazioni sugli organi di scarico, dovrà essere richiesta specifica autorizzazione al Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Verbania, previa presentazione di un progetto esecutivo di dettaglio, secondo i disposti della D.G.R. n.44-5084 del 14/01/2002 e della D.G.R. n. 66-478 del 02/08/2010;

11. Si rammenta che qualsiasi intervento nell'alveo dei rii minori (d'Arbola, Valdeserta, Alpe della valle) con sedime demaniale affluenti al bacino o torrente Devero emissario, è soggetto a preventiva autorizzazione idraulica, ai sensi del R.D. n.523/1904, da parte del Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Verbania;

12. Qualora, a seguito di specifici approfondimenti progettuali e/o aggiornamenti al presente progetto di gestione, risulti necessario realizzare opere o interventi sottoposti alla procedura di VIA ai sensi della legge regionale 40/1998, con particolare attenzione agli impianti di smaltimento o recupero di rifiuti (categorie progettuali di cui agli allegati A2 e B2 alla L.R. 40/1998, per le quali è autorità competente in materia di VIA la Provincia territorialmente interessata), per tali lavori, dovranno essere espletate le relative fasi procedurali (fase di verifica o fase di valutazione) la cui conclusione costituirà presupposto necessario per l'approvazione dell'aggiornamento al progetto di gestione.

Il progetto di gestione adeguato secondo le precedenti prescrizioni ha validità decennale dopodiché dovrà essere ripresentato dal proprietario, in forma aggiornata, per la nuova approvazione da parte della Regione. La Regione si riserva di formulare ulteriori prescrizioni o richiedere un aggiornamento del progetto anche in momenti precedenti alla scadenza dei dieci anni, a seguito di interventi di variante alle strutture di sbarramento, a fronte di un peggioramento della qualità del corpo idrico o impatti ambientali a suo carico non sostenibili nel tempo o a seguito di sopravvenute sostanziali modifiche del quadro di riferimento nel quale le proposte di gestione erano inserite. Eventuali ulteriori impatti significativi non previsti, segnalati da ARPA o altrimenti oggettivamente determinati, potranno parimenti comportare la formulazione di ulteriori prescrizioni operative da parte della Regione.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010 e verrà inviata al proponente e depositata presso l'Ufficio deposito della Regione.

Il Dirigente
Salvatore Martino Femia